



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°307 del 2/03/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1° marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD. FC REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 DELL'8/02/2018

(Gara: REAL VELLETRI – ALBERONE CALCIO del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Acquisita la relazione dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, comminando alla Società A.S.D. ALBERONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Di mandare al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per l'accertamento della regolarità del tesseramento e della eventuale sua decorrenza, qualora regolare, del calciatore PAVLYK Vasyl (A.S.D. Alberone Calcio).

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORICONI PIERLUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 21/02/2018
(Gara: VIS ARTENA – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 18/02/2018 – Campionato di Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MORICONI Pierluigi a 2 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO ROCCAMASSIMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FOSCHI ANDREA, FANELLA FRANCESCO E TORA GABRIELE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.46 C5 DEL 15/02/2018
(Gara: CORI MONTILEPINI – ATLETICO ROCCAMASSIMA del 9/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Latina)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori FOSCHI Andrea, FANELLA Francesco e TORA Gabriele a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. TORRE ANGELA S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 DEL 15/02/2018
(Gara: DINAMO ROMA – TORRE ANGELA del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CARBOGNANO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OUAFIQ AZIZ PER 1 GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 C5 DEL 21/02/2018
(Gara: SPORTING JUVENIA – CARBOGNANO CALCIO A 5 del 17/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 2 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli